

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it
fax n. 081/663383

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

RICORSO

Nell'interesse del dott. **MATTIA ROMANO** (cod. fisc. RMNMTT93E21F839M), nato a Napoli (NA) il 21.05.1993, residente a Napoli alla piazzetta Aniello Falcone n. 1 , rapp.to e difeso, giusta mandato su foglio separato dall'avv. Ezio Maria Zuppari (c.f. ZPPZMR62T06F839N) e dall'avv. Biagio Romano (c.f. RMNBGI60M17E716W), con i quali elett.te domicilia in Roma alla via Sistina n. 121, presso l'avv. Giovanna Corrias Lucente (Studio Abbamonte), e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di ufficio presso le Pec:eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it e biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it e/o al fax n. 081/663383;

CONTRO

- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (cod. fisc. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*, con sede legale in Roma al Palazzo Chigi - Piazza Colonna n. 370 domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 con indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- il **MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** (cod. fisc. 80243510585), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 116 domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 con indirizzo di posta elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPAM)** (cod. fisc. 80048080636), in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede legale in Roma al Viale Marx n. 15 con indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.formez.it;

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

- **FORMEZ PA** (cod. fisc. 80048080636), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma al Viale Marx n. 15 con indirizzo di posta elettronica: *protocollo@pec.formez.it*
- **MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI** (cod. fisc. 80237250586), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede legale in Roma alla Via Vittorio Veneto n. 56 domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in (00186) Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 con indirizzo di posta elettronica certificata: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*;
- **ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO** (cod. fisc. 97900660586), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma alla Piazza della Repubblica n. 59 domiciliato *ope legis* presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: *dcrisorse-contenziosoinl@pec.ispettorato.gov.it*

- **Resistenti** -

- **Battellini Giorgia** nata a Gubbio il 09/11/1989 C.F. BTTGRC89S49EE256R con indirizzo di posta elettronica certificata *giorgia.battellini@avvocatiperugiapec.it* quale controinteressato collocatosi utilmente nella graduatoria dei vincitori al posto 2062(**Doc. 6**).
- **Jessica Lenzi** nata a Firenze il 01/07/1985 C.F. LNZJSC85L41D612P con indirizzo di posta elettronica certificata *jessicalenzi@pec.it* quale controinteressato collocatosi utilmente nella graduatoria dei vincitori al posto 2093(**Doc. 6**).
- **Gagliotti Andrea** nato a Napoli il 03/06/1992 C.F. GGLNDR92H03F839B residente in Napoli viale dei Colli Aminei n. 36 con indirizzo di posta elettronica certificata *andrea.gagliotti@pec.it* quale controinteressato collocatosi utilmente nella graduatoria dei vincitori al posto 2349(**Doc. 6**).

- **Controinteressati** -

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI**

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

ANCHE MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA

del provvedimento di assegnazione della sede relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL codice concorrente **NT3Y5T61B5 (- Doc. 16)**, comunicato a mezzo pec in data 11.07.2023 (- **Doc. 1, 2 e 3**), di cui al bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'I.N.L. e dell'I.N.A.I.L. (G.U. n. 68/2019 del 27 agosto 2019), pubblicato nuovamente con modifiche sulla G.U. n.60 del 30 luglio 2021), nella parte in cui ha disposto l'assegnazione del ricorrente (titolare del diritto di cui all'art. 33 co.5 l.n.104/1992) alla sede "INL – ITL FIRENZE ", in luogo di "INL – ITL NAPOLI " e di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto comunque lesivo per il ricorrente e in particolare e nei limiti dell'interesse,

PREMESSO

La Commissione RIPAM (istituita ex Decreto Interministeriale del 16 maggio 2018) deliberava l'indizione del concorso pubblico per titoli ed esami e ne avviava le relative procedure per la copertura di n. 1.514 posti (poi elevati a n. 1.541 - **Doc. 4**) di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 68 del 27 agosto 2019 e successivo avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed esami" n. 60 del 30 luglio 2021).

Il bando prevedeva la selezione di due profili: CU/GIUL (Funzionario amministrativo per INAIL, INL e Ministero del Lavoro e CU/ISPL (Ispettore dellavoro)).

Il ricorrente in data 28.08.2021 inviava la propria istanza di partecipazione al Concorso CU/ISPL (Ispettore dellavoro) (**Doc. 5**) tramite l'apposito Portale online.

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

Il ricorrente partecipava alla prova selettiva per il profilo CU/ISPL e superava la stessa con punteggio di 24,625;

In data 06.06.2022 venivano pubblicate sul sito *web "riqualificazione.formez.it"* le graduatorie finali di merito e il ricorrente risultava collocato in posizione n. 2169 per il profilo CU/ISPL [**Doc. 6**].

In data 20.06.2023, a seguito di scorrimento della graduatoria, veniva pubblicato sul sito *"riqualificazione.formez.it"* l'avviso di assegnazione delle sedi disponibili con l'avviso di apertura della procedura di manifestazione di preferenza della sede di lavoro disponibili e tramite il Portale online con termine della procedura fissato alle ore 18.00 del 21.06.2023 fino alle ore 23.59 del 28.06.2023(**Doc. 7**).

Il ricorrente in data 28.06.2023 inviava tramite PEC formale richiesta (Doc. 8-9-10-11-12-13-14) di volersi avvalere, avendone i requisiti, della facoltà di scelta della sede ai sensi dell'art. 33 comma, 5 L. 104/92, considerato che il portale on-line per la manifestazione di preferenza della sede non consentiva di inserire tale richiesta né di avvalersi di tale facoltà. **Richiesta ribadita con la pec del 17/07/2023 (Doc. 18-19-20-21-22-23-24)**

Il ricorrente nella stessa data (28.06.2023) indicava sul portale on line come prioritaria la sede ITL di Napoli per il profilo CU/ISPL, ove risultavano sussistenti n. 9 posti disponibili (Doc.15), come si evince dalla ricevuta di espressione preferenze allegata (Doc. 16).

In data 11.07.2023 al ricorrente è stato comunicato a mezzo pec, per il profilo CU/ISPL, l'assegnazione alla sede INL-ITL di Firenze (**Doc. 1, 2 e 3**).

Tale assegnazione di sede risente, evidentemente, della mancata applicazione della precedenza di legge stabilita dall'art. 33, L. 104/92, comma 5, per essere il ricorrente referente per l'assistenza del proprio genitore in condizione di disabilità grave.

Il ricorrente può documentare la condizione di assistenza del genitore disabile grave a seguito del decreto di omologa del Tribunale di Napoli (**Doc. 25 e 26**).

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

Il ricorrente in data 28.07.2023 ha inviata tramite PEC formale richiesta di accesso agli atti al Formez ed all'Ispettorato del Lavoro per conoscere i nominativi dei candidati vincitori assegnati alla sede di Napoli (**Doc. 35,36,37,38,39, 40,41**).

* * *

Il provvedimento di assegnazione sede del ricorrente, relativo al profilo CU/ISPL del concorso in oggetto, è illegittimo e merita di essere annullato per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33, COMMA 5, L. 104/92. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI RIVENIENTI DALL'ART. 3, 32 e 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.1,2,3,7 SS. L.N.241/90. VIOLAZIONE ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA UE. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' MANIFESTE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, DI CORRETTEZZA, DI IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

La mancata assegnazione del ricorrente alla sede INL-ITL di Napoli è dipesa dalla mancato riconoscimento del proprio diritto di precedenza previsto dall'art. 33, comma 5, L. 104/92, secondo cui il lavoratore dipendente che assiste la persona portatrice di handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) «*ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede*».

Sul punto, è documentato in atti che il ricorrente abbia formalmente richiesto, a mezzo PEC prodotta al (**Doc. 9-10-11-12-13-14**) l'assegnazione – per quanto attiene al profilo CU/ISPL – la sede INL-ITL di Napoli,

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

allegando dichiarazione che il genitore disabile ha il proprio domicilio in Napoli **(Doc.8)**.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro –INL si è limitato a rispondere, con pec del 12.07.203 comunicando quanto segue: “ *Gentile, come specificato dal bando del concorso in oggetto, l’assegnazione della sede di servizio è fatta da Formez PA, cui deve rivolgersi per qualunque tipo di istanza. Cordiali Saluti*” **(Doc. 17)**.

Il ricorrente, pertanto, a seguito della risposta fornita dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro- INL ha inviato un'ulteriore pec chiedendo l'assegnazione della sede di Napoli in quanto al momento della scelta risultavano sussistenti n. 9 posti **(Doc. 18-19-20-21-22-23-24)**. A questa ulteriore richiesta il Ministero del Lavoro con pec del 24/07/2023 comunicava che la competenza per l'assegnazione della sede di Napoli spettava all'Ispettorato del Lavoro.-INL i **(Doc.27)**

Vi è da precisare che l'Avviso pubblicato sul sito *riqualificazione.formez.it* in data 20.06.2023 indicava modalità e tempi per la manifestazione dell'ordine di preferenza per le sedi, precisando che tale scelta avrebbe dovuto necessariamente avvenire attraverso il portale InPA e che non sarebbe stata ammessa nessun'altra modalità per la scelta della sede.

La modalità di scelta indicata, attraverso il suddetto portale, non consentiva di avvalersi del diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili, previsto dalla L. 104/92 per coloro che assistono persone con handicap in situazione di gravità e che, durante tutte le varie fasi della procedura concorsuale in oggetto, non è stato richiesto né consentito di manifestare l'intenzione di avvalersi del suddetto diritto.

Sussistendo al momento della scelta della sede n. 9 posti disponibili presso la sede indicata “INL-ITL Napoli (v. prospetto allegato al **Doc. 7**), assegnati ad altri candidati, al ricorrente che assiste la propria madre con handicap in situazione di gravità(**Doc. 25 e 26**), indipendentemente dal proprio ordine di graduatoria, avrebbe dovuto essere assegnato “**INL- ITL di Napoli**” , godendo del diritto di precedenza nella scelta della sede e

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

sussistendo la piena soddisfazione dell'inciso «ove possibile» contenuto nel richiamato art. 33, comma 5, L. 104/92.

È noto, infatti, che l'inciso “ove possibile” esprime la necessità “*della disponibilità, nella dotazione di organico della sede di destinazione, del posto in ruolo*” (TAR Lazio Roma, sez. I, 08/01/2020, n.130 e al momento della scelta delle sede da parte del ricorrente risultavano sussistenti n. 9 posti disponibili, come si evince dalla ricevuta di espressione preferenze del 28.06.2023 (**Doc.15**).

Il Consiglio di Stato ha affermato in proposito che «*l'ordine della graduatoria, pur avendo valenza generale in materia, non è assolutamente inderogabile né può ritenersi impermeabile, quasi nell'indifferenza dell'ordinamento, alle prevalenti esigenze di salute che, in un'ottica di ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, possono giustificare l'agevolazione di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e l'attribuzione anche della prima sede al dipendente che presti assistenza ad un parente o affine afflitto da handicap grave*» (Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 2020, n. 4779 Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566).

L'art. 33, comma 5, L. 104/92, a differenza dell'art. 21 della stessa legge, non configura un diritto assoluto alla scelta della sede più vicina al domicilio della persona da assistere, essendo tale fondamentale aspirazione soddisfatta, «ove possibile», solo nel necessario contemperamento con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione e, quindi, sul presupposto che la sede esista e sia vacante, tuttavia il suo esercizio, ricorrendone tutti i presupposti di legge, non può essere subordinato in modo perentorio alle esigenze dell'ordine stabilito in graduatoria, addirittura assurta al rango di principio inderogabile, giacché l'esercizio di tale facoltà di scelta, in quanto agevolazione per la persona portatrice di handicap e non certo privilegio per il parente che l'assiste, deve essere possibile, in attuazione del superiore valore sancito dall'art 32 Cost. e dell'inderogabile principio solidaristico che sta a fondamento della stessa agevolazione di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, tanto al

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

momento dell'assunzione e quindi, all'esito di una procedura concorsuale, sulle sedi destinate ai vincitori, che in costanza di rapporto (Cass., sez. L, 3 agosto 2015, n. 16298).

«Si tratta – come ricorda la Suprema Corte richiamata sentenza – di un elementare principio di civiltà giuridica, che non intende certo scardinare il principio meritocratico che presiede al meccanismo concorsuale nell'ingresso nel pubblico impiego (art. 97 Cost.), ma che vuole preservare, ove possibile, le legittime, fondamentali, aspettative di quanti abbiano una reale esigenza di assistere un parente gravemente malato, in nome di un superiore principio solidaristico, che è componente essenziale del diritto alla salute (artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost.), senza che l'opposto ragionamento, inteso a privilegiare in modo aprioristico l'ordine della graduatoria nella sostanziale indifferenza dell'ordinamento al bisogno di assistenza, venga a concretizzare unatteggiamento persino discriminatorio – nella forma della c.d. discriminazione per associazione – contro il dipendente che abbia esigenza di assistere un parente malato».

Così è stato ripetutamente riaffermato (v. parere Cons. Stato n. 997/2013) che «*la disciplina della l. n. 104 del 1992 trova fondamento nei principi di solidarietà sociale, di rango costituzionale, e ha carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione dell'assegnazione delle sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento*» (v., sul punto, *ex plurimis* Cons. St., sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3566).

Pertanto «*l'assenza di una deroga esplicita all'ordine di graduatoria nelle disposizioni che regolano il concorso e l'assegnazione della prima sede [...] non significa né implica certo che la normativa della l. n. 104 del 1992, per la sua pervasività e la sua trasversalità, non debba e non possa trovare applicazione anche al caso di specie, in attuazione di principi costituzionali direttamente applicabili per effetto della compiuta disciplina recata dall'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992*» (Cons. Stato, n. 4779/2020).

Tale orientamento, peraltro, è condiviso dal T.A.R. del Lazio (v. sentenza

Avv. Ezio Maria Zuppari

(ZPPZMR62T06F839N)

PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*

ed anche disgiuntamente

Avv. Biagio Romano

(RMNBGI60M17E716W)

PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*

fax n. 081/663383

Sez. IV, 27 aprile 2022, n. 5081, T.A.R. Lazio sez. I n. 3928 del 17/04/2009), secondo cui il suddetto principio è applicabile alle procedure concorsuali, tenuto conto della pregiudiziale valutazione per cui il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere si atteggia indubbiamente quale "interesse legittimo", in quanto l'inciso "ove possibile" attribuisce al datore di lavoro la discrezionalità di verificare la compatibilità dell'interesse del dipendente ad assicurare continuità assistenziale al familiare con le esigenze organizzative ed economiche dello stesso datore di lavoro, che segnatamente nel caso di rapporti di lavoro pubblico si configurano come interessi pubblici (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 15 dicembre 2021, n. 1331).

In particolare sulla medesima questione oggetto di causa si è pronunciato la recentissima giurisprudenza di questo T.A.R. Lazio Roma con le sentenze n. 794 del 17/01/2023 , n. 807 del 17/01/2023 e n.6409 del 13/04/2023,(Doc. 32,33,34) nell'accogliere il ricorso hanno disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati ribadendo che *"l'ordine della graduatoria, pur avendo valenza generale in materia, non è assolutamente inderogabile né può ritenersi impermeabile, quasi nell'indifferenza dell'ordinamento, alle prevalenti esigenze di salute che, in un'ottica di ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco, possono giustificare l'agevolazione di cui all'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992 e l'attribuzione anche della prima sede al dipendente che presti assistenza ad un parente o affine afflitto da handicap grave" (conforme Consiglio di Stato, sez. III, 27/07/2020, n. 4779).*

In conclusione il provvedimento impugnato, nella parte in cui non ha disposto l'assegnazione del ricorrente alla sede prescelta,(INL-ITL di Napoli anziché INL-ITL di Firenze) senza istruire la richiesta del candidato, che ha documentato l'esigenza assistenziale di cui all'art. 33, comma 5, L. 104/92, si atteggia - evidentemente - a provvedimento illegittimo non solo dell'art. 33 comma 5, L. 104/1992 ma di tutti i principi di rilievo costituzionali che regolano la materia, come tale

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

meritevole della sanzione giurisdizionale dell'annullamento.

* * *

• **ISTANZA CAUTELARE ex artt. 55 e 56 c.p.a.**

La procedura concorsuale oggetto di causa si è conclusa risultando approvata la graduatoria finale ed essendo stato emesso il provvedimento di assegnazione dei candidati alle sedi di lavori. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro con pec del 27/07/2023 ha già convocato il ricorrente per la stipula del contratto di lavoro **per il giorno 02 ottobre 2023(Doc.28) per cui appare indifferibile ed urgente un intervento cautelare dell'Ecc.mo Collegio, affinché disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di assegnazione alle sedi, mantenendo la *res adhuc integra*.**

Peraltro, la presente controversia involge non soltanto il diritto del lavoratore all'assegnazione della sede ma anche i diritti inviolabili e costituzionalmente garantiti della persona portatrice di handicap a vedersi assicurata l'assistenza più adeguata, secondo lo spirito solidaristico proprio dell'approccio familiare alla prestazione dei servizi alla persona.

L'efficacia della tutela della persona con disabilità si realizza anche mediante la regolamentazione del contratto di lavoro in cui è parte il familiare della persona meritevole di assistenza, in quanto il riconoscimento di diritti in capo al lavoratore è in funzione del diritto del congiunto con disabilità alle immutate condizioni di assistenza.

Nel caso di specie, dall'assegnazione della sede effettuata dall'Amministrazione intimata, senza tenere conto della legislazione quadro di cui alla L. 104/92, derivano disagi naturalmente connessi all'assegnazione di una sede di lavoro distante dal domicilio, che implica il trasferimento del ricorrente a Firenze, località ovviamente incompatibile con la prestazione di assistenza al familiare disabile, che risiede in Napoli, ad oltre 500 km di distanza.

La circostanza, com'è ben evidente, incide sulla vita di relazione tanto del

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

ricorrente quanto del genitore disabile, in modo non risarcibile dal punto di vista patrimoniale, producendo, quindi, un pregiudizio imminente ed irreparabile.

Poiché, come si evince dalla pec inviata al ricorrente dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 27/07/2023 il ricorrete è stato convocato per la stipula del contratto di lavoro **il giorno 02 ottobre 2023(Doc.28)**, appare altresì indispensabile invocare una **misura cautelare monocratica** ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per il caso in cui la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare non potesse tenersi, anche a causa dell'imminente incombenza del periodo feriale.

Sussiste, pertanto, il requisito del *periculum in mora* in quanto l'avvio e l'esecuzione dei contratti di lavoro determinerebbe l'insorgenza di posizioni di diritto soggettivo, idonee a costituire pregiudizio grave ed irreparabile per l'interesse legittimo del ricorrente a vedersi assegnata la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona disabile.

Peraltro, trattandosi di concorso a caratura nazionale, appare evidente la preminenza dell'interesse pubblico al mantenimento della *res adhuc integra*, potendo l'accoglimento del ricorso – di cui si può apprezzare la sussistenza del *fumus boni iuris* – determinare “effetti a cascata” anche sulle assegnazioni di sede di altri candidati (v. decreto cautelare T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-Bis, n. 5920/2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6752/2021; ordinanza cautelare Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 151/2022).

In identiche vicende riguardante la stessa procedura, infatti, Codesto Ecc.mo TAR si è già pronunciato in via cautelare. Infatti :

1) ha accolto l'istanza di tutela cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a. affermando che la mancata assegnazione a sede viciniora rispetto alla propria residenza in violazione delle disposizione dell'art. 33 comma 5 della legge 104 del 1992 “ *in ragione della rilevanza dell'interesse assistenziale fatto valere dalla parte sia suscettibile di condurre, nelle more della trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare, alla interinale sospensione dell'esecuzione del provvedimento di assegnazione del ricorrente*

Avv. Ezio Maria Zuppari

(ZPPZMR62T06F839N)

PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*

ed anche disgiuntamente

Avv. Biagio Romano

(RMNBGI60M17E716W)

PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*

fax n. 081/663383

alla sede..” vantata” (Decreto TAR Lazio Roma IV, n, 07265 /2022 del 26/11/2022)(Doc. n. 29), “conforme Decreto TAR Lazio Roma, IV, n.4519 del 14.07.2022 che ha affermato che anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi dalla parte rappresentati, meriti accoglimento; con riveniente esigenza che, nelle more della trattazione collegiale della domanda cautelare e previa interinale sospensione dell’esecuzione degli atti con il presente mezzo di tutela avversati, la procedente Amministrazione provveda al riesame della posizione come sopra dal ricorrente vantata”.

2) ha accolto l’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. dopo aver rilevato che la parte ricorrente lamenti la mancata considerazione, da parte della procedente Amministrazione, del titolo di preferenza dal medesimo vantato, ai sensi dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992, ai fini dell’assegnazione delle sedi; confermato che “l’istanza, anche alla luce della rilevanza costituzionale degli interessi dalla parte rappresentati, meriti accoglimento; con riveniente esigenza che, nelle more della definizione del giudizio di merito e previa interinale procedente Amministrazione provveda al riesame della posizione del ricorrente, per come sopra vantata”; ravvisato “quanto al requisito del periculum in mora, che la distanza della sede di servizio del ricorrente da quella di residenza del coniunto che necessita assistenza ai sensi dell’art. 33 della L. 104 del 1992 configuri gli estremi di un pregiudizio grave ed irreparabile(ordinanza TAR Lazio Roma IV,8 settembre 2022 n. 5653) **(Doc. n.30)**.

3) ha accolto l’istanza cautelare, dopo aver rilavato che la mancata considerazione da parte della procedente amministrazione, del titolo di preferenza ai sensi dell’art. 33 della legge 104 del 1992 ai fini dell’assegnazione delle sedi tenuto conto che la distanza della sede di servizio del ricorrente da quella di residenza del congiunto che necessita di assistenza ai sensi dell’art. 33 L. 104 del 1992 configuri gli estremi di un pregiudizio grave ed irreparabile ordinanza TAR Lazio _Roma IV,8 settembre 2022 n. 5656) **(Doc. n. 31)**

Da qui la richiesta a Codesto Ecc.mo T.A.R. di voler disporre, anche con

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

provvedimento cautelare monocratico, da concedersi *inaudita altera parte*, prima della decisione Collegiale, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati e, in ogni caso, l'adozione di idonea misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva e, comunque, necessaria al riconoscimento e alla tutela interinale e temporanea dell'interesse e del diritto vantati dal ricorrente, ivi compresa la sua assegnazione con riserva alla Sede INL-ITL di Napoli , con specifica indicazione di presentarsi presso tale sede per prendere servizio dal 02 ottobre 2023, e necessaria anche ad impedire il verificarsi di un *pregiudizio grave e irreparabile*, in attesa che l'Amministrazione, ove disposto, *provveda al riesame della posizione del ricorrente* necessaria a impedire il verificarsi di un *pregiudizio grave e irreparabile*.

Nel caso di specie, infatti, appare preminente l'interesse (anche pubblico) alla tutela di fondamentali diritti e aspettative di chi (come il ricorrente) abbia *'una reale esigenza di assistere un parente gravemente malato, in nome di un superiore principio solidaristico, che è componente essenziale del diritto alla salute (artt. 2, 3, secondo comma, e 32 Cost.)*

* * *

✓ **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI.**

Il presente ricorso incide sulla scelta delle sedi disponibili operate dai candidati secondo l'ordine di precedenza e di graduatoria, e pertanto il suo accoglimento può provocare effetti c.d. "a cascata" sugli altri candidati collocati utilmente in graduatoria, potendosi dunque rilevare una posizione d'interesse in capo ad essi.

Si chiede, pertanto, atteso l'elevato numero di soggetti inclusi in graduatoria, che il Presidente od il Collegio vogliano autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei contro interessati disponendo, com'è uso in procedimenti come quello di specie per pubblici proclami disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione di un avviso sul sito web di Formez PA

Avv. Ezio Maria Zuppari
(ZPPZMR62T06F839N)
PEC: *eziomariazuppari@avvocatinapoli.legalmail.it*
ed anche disgiuntamente
Avv. Biagio Romano
(RMNBGI60M17E716W)
PEC: *biagioromano@avvocatinapoli.legalmail.it*
fax n. 081/663383

(riqualificazione.formez.it) o sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione Pubblica o similare, ove vengono ritualmente pubblicate le notizie inerenti il presente concorso.

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo adito accogliere il ricorso, previa concessione di idonea misura cautelare, e, per l'effetto, annullare il provvedimento di assegnazione della sede relativo al Concorso RIPAM UNICO LAVORO – Profilo CU/ISPL, comunicato a mezzo pec in data 11/07/2023, di cui al bando di concorso pubblico per la copertura di n. 1514 posti, elevati a n. 1541, di personale a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dell'I.N.L. e dell'I.N.A.I.L. (G.U. n. 68/2019 del 27 agosto 2019 e G.U. N.60/2021 del 30 luglio 2021), nella parte in cui ha disposto l'assegnazione del ricorrente Romano Mattia alla sede "INL – ITL FIRENZE ", in luogo di "INL – ITL NAPOLI".

Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge da attribuirsi agli avv.ti antistatari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, 2° co., D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la controversia rientra tra quelle di cui all'art. 13, co. 6-bis, lett. e) medesimo D.P.R., per cui la misura del contributo è pari ad € 325,00.

Salvis juribus.

Il sottoscritto avvocato dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio ai sensi dell'art. 7 L. 21/1/94 n. 53, dall'Ufficio Postale di Napoli sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Napoli/Roma, 08 settembre 2023

Avv. Ezio Zuppari

Avv. Biagio Romano

SI SEGNALE CHE LA RICHIESTA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE AL DECRETO N. 5685/2023 DELLA SEZ. V TER DEL TAR LAZIO – ROMA.